



Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)

*La Legge regionale n. 18/2016 in parallelo con
la Legge n. 132/2016*

Angelo Robotto
Direttore Generale Arpa Piemonte



Regione Piemonte

Nuova disciplina di Arpa Piemonte

La nuova Legge :

Nuova disciplina dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale del
Piemonte (ARPA)

Approvata il 20 settembre 2016

Pubblicata sul BURP n. 39 del 29
settembre 2016



I tempi

Attesa per le determinazioni del Parlamento

ddl C.1945 approvato Camera 17 aprile 2014



pdl regionale 22 gennaio 2015, n. 92

ddl S.1458 approvato Senato con modificazioni 18 maggio 2016



ddl C.68-110-1945-B approvato Camera 15 giugno 2016

Legge n. 132 del 28 giugno 2016, GU n. 166 del 18 luglio 2016



Legge regionale n. 18, BURP n. 39 del 29 settembre 2016



Legge Regione Piemonte n. 18/2016

Coordinamento con la Legge n. 132/2016

Art. 1: Le disposizioni della presente legge disciplinano L'ARPA... al fine di assicurare efficacia all'esercizio della azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica **anche in coordinamento con la Legge 132/2016**



Legge Regione Piemonte n. 18/2016

Coordinamento con la Legge n. 132/2016

Art. 3: Ai fini della presente Legge e in **coordinamento con l'art. 2 della L. 132/2016**

si intende per:

- a) pressioni sull'ambiente...
- b) stato dell'ambiente...
- c) impatti...
- d) livello essenziale della prestazione...
- e) controllo...



Legge Regione Piemonte n. 18/2016

Legge n. 132/2016

ALCUNI TEMI IN EVIDENZA

- 1) Collaborazione istituzionale e SNPA**
- 2) Attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie**
- 3) Sistema Informativo Ambientale**



Legge Regione Piemonte n. 18/2016

Legge n. 132/2016

Collaborazione istituzionale

1)

Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente



Art. 19 Legge regionale n. 18/2016

Art. 1 Legge n. 132/2016

- **ARPA collabora** con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, ...

- ... è istituito il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».



Art. 19 Legge regionale n. 18/2016

Rapporti con altri enti pubblici

- **ARPA collabora con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con le altre Agenzie Regionali e delle Province autonome per la Protezione dell'Ambiente, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Sistema regionale della Protezione Civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.**



Art. 1 Legge n. 132/2016

Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente

- Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, **é istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale»**, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».



Legge regionale n. 18/2016

Legge n. 132/2016

2) Attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie



Art. 7 Legge regionale n. 18/2016

Art. 7 Legge n. 132/2016

- La carta dei servizi e delle attività individua, ... le **attività istituzionali obbligatorie** e quelle **istituzionali non obbligatorie** ...

- Le agenzie svolgono le **attività istituzionali** tecniche e di controllo **obbligatorie** ... possono svolgere attività istituzionali **obbligatorie ulteriori** rispetto a quelle individuate ... nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ... possono svolgere altresì **attività ulteriori** ... in favore di soggetti pubblici o privati ...



Art. 7 Legge regionale n. 18/2016

Contenuti della carta dei servizi e delle attività

- La carta dei servizi e delle attività individua, ... le **attività istituzionali obbligatorie** e quelle **istituzionali non obbligatorie** ... costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva



Art. 7 Legge n. 132/2016

Agenzie per la protezione dell'ambiente

- Le agenzie svolgono le **attività istituzionali** tecniche e di controllo **obbligatorie** necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
- Le agenzie possono svolgere **attività istituzionali obbligatorie ulteriori** rispetto a quelle individuate ... nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
- Le agenzie possono svolgere altresì **attività ulteriori** ... in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.



Legge Regione Piemonte n. 18/2016

Legge n. 132/2016

3) **Sistema Informativo Ambientale**



Art. 5 Legge regionale n. 18/2016

Art. 11 Legge n. 132/2016

- L'ARPA **gestisce** il punto focale regionale per il Piemonte della Rete informatica nazionale ambientale denominata SINANET

- L'ISPRA provvede... alla **realizzazione e alla gestione** del SINA, avvalendosi di poli territoriali costituiti dai PFR, cui concorrono i SIRA e **la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti**. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono SINANET.



Art. 5 Legge regionale n. 18/2016

Ruolo dell'ARPA nel SI territoriale ed ambientale regionale

- L'ARPA gestisce il punto focale regionale per il Piemonte della Rete informatica nazionale ambientale denominata SINANET



Art. 11 Legge n. 132/2016

Sistema informativo nazionale ambientale

- L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla **realizzazione e alla gestione** del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da **punti focali regionali (PFR)**, cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e **la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti**. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.